

Riccardo Del Punta, interprete e innovatore

William Chiaromonte

1. Gli scritti di Riccardo Del Punta *di diritto del lavoro*: una guida alla lettura

Nel 1982 Riccardo Del Punta, appena venticinquenne, avvia la sua prolifica e feconda attività di ricerca, che lo condurrà a produrre, nell'arco di un quarantennio, quasi quattrocento scritti. Guidato dal suo Maestro, Giuseppe Pera, Del Punta ha sin da subito imboccato la strada, che mai ha trascurato, della riflessione giuslavoristica di matrice più classica, che lo ha portato a misurarsi con moltissimi temi della materia. Questo secondo volume intende ripercorrere le tappe principali di tale percorso, guidando il lettore fra i suoi principali scritti *di diritto del lavoro*.

La prima fase della produzione scientifica di Del Punta – che copre il decennio fra il 1982 e il 1992, anno in cui vede la luce la sua monografia su *La sospensione del rapporto di lavoro* (Del Punta 1992) – si è svolta sotto l'attenta guida di Pera, che lo ha condotto ad acquisire quel «metodo rigoroso e infallibile» (Vallauri 2022, 618) che lo ha sorretto lungo tutto il corso della sua carriera¹. In questa fase, Del Punta si è dedicato quasi esclusivamente ad annotare, in maniera certosina, moltissime sentenze sui temi più disparati. Come ha sottolineato Pietro Ichino, «fu un lavoro utilissimo per la sua maturazione come giuslavorista, ma non poco sofferto» (Ichino 2022, 436). È lo stesso Del Punta, difatti, a ricordare:

¹ Sul metodo del Maestro, che ha indubbiamente influenzato quello dell'Allievo soprattutto nella prima fase della sua riflessione, cfr. Del Punta 2018a, I, 155.

Riccardo Del Punta

William Chiaromonte, University of Florence, Italy, william.chiaromonte@unifi.it, 0000-0002-1398-776X

Maria Luisa Vallauri, University of Florence, Italy, marialuisa.vallauri@unifi.it, 0000-0003-0140-4405

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Riccardo Del Punta, *Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti scelti di diritto del lavoro*, edited by William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri, © 2024 Firenze University Press, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0274-9, DOI 10.36253/979-12-215-0274-9

da giovanissimo studioso, quasi mi vergognavo di fare note a sentenza, mentre i miei coetanei si lanciavano in audaci teorizzazioni: una sofferenza accresciuta dal fatto che a me, diversamente da Pera, le teorie, anche e soprattutto filosofiche, piacevano e piacciono tuttora (Del Punta 2018a, 166).

Dei circa novanta scritti prodotti nel decennio, quasi settanta sono riconducibili al *genus* delle note a sentenza. A queste si accompagnano le rassegne “La giurisprudenza in materia di lavoro”, scritte assieme a Pera e pubblicate sul *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali* con cadenza annuale fra il 1984 e il 1990², e i primi scritti più corposi, che si concentrano prevalentemente sui temi del licenziamento (Del Punta 1983; Del Punta 1985) e del contratto collettivo (Del Punta, 1989).

L'anno di pubblicazione della monografia (che coincide con la chiamata alla cattedra di associato nell'Università di Siena, dopo essere stato ricercatore a Trieste dal 1990) corrisponde con l'emancipazione dal suo Maestro³. Di lì in avanti, l'imponente produzione scientifica di Del Punta in materia di diritto del lavoro si amplia e si diversifica ulteriormente, arrivando a tagliare trasversalmente – come si avrà modo di illustrare nel prosieguo – pressoché l'intera disciplina giuslavoristica (Pedrazzoli 2023, 6).

Dopo essere giunto a Firenze come associato nel 1995, nel 1999 è chiamato come ordinario presso l'allora Facoltà di Giurisprudenza. In quegli anni Del Punta inizia gradualmente a lavorare al suo *Manuale*, pubblicato da Giuffrè a partire dal 2006 inizialmente come *Lezioni di diritto del lavoro* (prenderà il titolo *Diritto del lavoro* a partire dalla seconda edizione, nel 2008), e che è nel frattempo giunto alla quindicesima edizione (Del Punta 2023⁴⁵); e chi mai avrebbe immaginato, quando studiavo sulle dispense che di lì a qualche anno avrebbero preso la forma delle *Lezioni*, che proprio quel manuale mi sarei trovato a dover aggiornare, con un sentimento di profonda tristezza nell'animo, assieme a Roberto Romei e Maria Luisa Vallauri. Nel *Manuale* Del Punta ha condensato, in maniera piana e comprensibile, ma mai semplificatoria, tenendo sempre a mente che i destinatari privilegiati sarebbero stati i ‘suoi’ studenti, la trattazione dei temi classici della materia, come pure le sue opzioni metodologiche, che traspiono soprattutto dall'*Introduzione* (che perciò abbiamo riportato nella sezione introduttiva di questo volume) e dai capitoli dedicati a *Diritto del lavoro e dintorni* (sez. 1, cap. 1) e a *Diritto del lavoro e scienze sociali* (sez. 1, cap. 3).

Gli scritti di diritto del lavoro, che – non senza difficoltà – abbiamo scelto di ripubblicare in questo volume, sono organizzati attorno ai principali temi con i quali Del Punta si è confrontato, secondo l'ordine da lui stesso scelto per sistemare gli argomenti nel suo *Manuale*: il diritto sindacale, il rapporto di lavoro, l'economia digitale e le nuove tecnologie, l'estinzione del rapporto di lavoro, il lavoro esterno e il ruolo del giudice.

² Ricorda il fondamentale apporto fornito da Del Punta alla redazione della rassegna Romei 2023, 23.

³ Ricostruisce la vicenda Ichino 2022, 438 sgg.

2. La «ragionevole regolazione» per via legislativa del sistema sindacale

Gli scritti sul diritto sindacale rappresentano – da un punto di vista meramente quantitativo – una porzione piuttosto ridotta della produzione scientifica di Del Punta. Essi, tuttavia, si dipanano lungo tutto il corso della sua carriera (Del Punta 1989; Del Punta 1993; Del Punta 2005; Del Punta 2007).

Particolarmente significativi sono i contributi sollecitati dalla vertenza apertasi nell'estate 2010 presso lo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco, per poi estendersi a tutto il Gruppo⁴. Lì Del Punta osserva come «dal 2009 in poi, tutti i tasselli del sistema sindacale si siano rimessi in movimento» (Del Punta 2012a, 52) e mette al centro della sua riflessione il tema della necessità di una regolazione per via legislativa del sistema sindacale.

Nello scritto “Cronache da una transizione confusa (su art. 8, legge n. 148/2011, e dintorni)”, Del Punta, senza dimenticare il dato di contesto, si interroga sulle regole sindacali nell'Italia contemporanea e richiama alle loro rispettive responsabilità la politica, il sindacato e la dottrina, affinché contribuiscano a far sì

che la nebbia di questa confusa trasformazione cominci a diradarsi, facendo intravedere i contorni di un sistema sindacale disponibile ad una ragionevole regolazione, al netto di improvvidi interventi del legislatore (Del Punta 2012a, 52).

In questa prospettiva, offre il suo contributo in “Tre domande e una chiosa sulla legge sindacale” nel quale, sia pure con il tono misurato che ha sempre contraddistinto le sue riflessioni, prende posizione a favore

di una soluzione legislativa di recezione degli indirizzi contrattuali, o debole sussidiaria recessiva ecc. che dir si voglia, proprio perché se le regole debbono avere un senso, occorre evitare che finiscano ogni volta nelle paludi della negoziazione. Le regole, insomma, non debbono confondersi con il gioco, ma debbono essere poste prima che esso cominci, e non essere ogni volta rinegoziate» (Del Punta 2014a, 162).

Del Punta ribadisce l'ineludibilità di una legge sindacale anche nel breve contributo “Consenso e dissenso nella rappresentanza e nel conflitto collettivo”, dove sviluppa delle riflessioni stimolanti sui binomi delle relazioni sindacali consenso/governo e dissenso/conflitto (Del Punta 2014b; ma per una riflessione sulla classica rappresentazione giuslavoristica del rapporto fra individuale e collettivo in termini di contrapposizione teorica, culturale e politica, vedi già Del Punta 2008a).

⁴ Del Punta 2011a è pubblicato all'indomani dell'avvio della vertenza Fiat e della, conseguente, scelta di Fiom-Cgil di provocare una prima verifica giudiziaria sulla complessa vicenda contrattuale attraverso la proposizione di una serie di procedimenti *ex art. 28 l. 300/1970*, i cui primi esiti sono rappresentati dai provvedimenti da cui muovono le riflessioni dell'Autore. È la vertenza Fiat a collocarsi sullo sfondo anche della storica sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale: Del Punta 2013.

Il tema delle regole sindacali torna nelle “Note sparse sul Testo Unico sulla rappresentanza”, pubblicate ‘a caldo’ nel 2014, dove Del Punta saluta con favore, in particolare, la scelta compiuta dai sindacati di accettare di misurare e certificare la loro ‘rappresentatività’, così come sottolinea il ‘salto di qualità’ realizzato dal Testo unico

nel passaggio da un’accezione ‘debole’ di regolazione – secondo la quale le regole sindacali si risolvono in mere direttive rivolte alla stabilizzazione dei comportamenti, ma non sono in grado di produrre effetti giuridici non altrimenti recuperabili – a una concezione in virtù della quale le regole, pur mantenendo la maggiore flessibilità inerente alla genesi contrattuale delle stesse, assumono un profilo normativo più forte, come tale capace di produrre una selezione tra vincitori e sconfitti a prescindere dagli aspetti di merito del confronto sindacale (Del Punta 2014c, 674; ma vedi anche Del Punta 2023¹⁵, 96).

La riflessione di Del Punta sul ruolo e sullo ‘stato di salute’ del sindacato, come pure sulla crisi della contrattazione collettiva come sistema e del contratto collettivo come istituto, si ritrova anche in “Una riforma impossibile?”. Nel commentare il volume di Pietro Ichino *A cosa serve il sindacato?* (Ichino 2005), criticato da più parti specie in relazione alla «eresia ichiniana», che consisterebbe da un lato nella commistione fra la proposta tecnica e la critica politica, e dall’altro (e soprattutto) nelle contaminazioni di metodo fra diritto del lavoro ed economia, Del Punta – che proprio di tali contaminazioni si è a più riprese nutrito, come dimostrano gli scritti racchiusi nel primo volume di questa raccolta – non ha mancato di sottolineare che «il bene da difendere non è, ovviamente, il pensiero di Ichino [...], ma la qualità, e, aggiungiamo pure, la spregiudicatezza, del dibattito intellettuale e scientifico» (Del Punta 2006a, 264). Della proposta di Ichino Del Punta ritiene opportuno

salvare l’opzione di base circa la necessità di adeguare il sistema delle protezioni e delle relazioni industriali a un contesto economico nuovo, la quale è giustificata dalla priorità di salvare dal declino un Paese che non si è ancora accorto, chiuso com’è nel proprio occidentalismo, che il mondo sta cambiando (Del Punta 2006a, 278).

Egli ritorna poi, anche qui, sulla necessità di un’apertura alle altre scienze sociali:

Se amiamo questa materia, e se vogliamo che rifiorisca, dobbiamo creare le condizioni per la germinazione di un pensiero “nuovo”, nonché (guardando soprattutto ai più giovani) libero da “condizionamenti” ambientali rivolti, anche in buona fede, alla delineaazione di vecchie o nuove “ortodossie” (Del Punta 2006a, 279).

3. Per una nuova «filosofia della soggettività»

Gli scritti sul rapporto di lavoro dimostrano, se mai ve ne fosse bisogno, l’ampiezza dei temi con i quali Del Punta ha saputo confrontarsi. I contributi che abbiamo selezionato spaziano su vari aspetti della disciplina del rapporto di lavoro, e coprono pressoché l’intero arco temporale della sua vasta produzione scientifica.

L'approvazione della l. 53/2000 sui congedi parentali rappresenta per Del Punta l'occasione per tornare su uno dei suoi temi classici, a partire dalla monografia del 1992⁵. Il saggio "La nuova disciplina dei congedi parentali, familiari e formativi" permette all'Autore, approfondendo le novità normative nel quadro delle tendenze di lungo periodo dell'ordinamento giuslavoristico, di riflettere sull'«idea forte» del provvedimento esaminato: «andare alla ricerca dei possibili anticorpi normativi» per consentire un migliore equilibrio fra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione sociale, a fronte di una realtà in cui è sempre più facile avvertire «i tempi e gli equilibri di vite spesso fagocitate dal lavoro». Egli coglie così l'occasione per offrire una lettura della regolazione del lavoro in chiave filosofica, denunciando l'«esaltazione produttivistica del lavoro come luogo centrale delle nostre vite, e dunque anche come strumento prevalente dell'autorealizzazione personale», a favore «di una nuova, capillare, troppo umana, filosofia della soggettività» (Del Punta 2000, 150).

Proprio questa «filosofia della soggettività», che trova concretezza nell'espressione di un'istanza di protezione di diritti essenziali della persona, rappresenta il fulcro della riflessione complessiva di Del Punta.

In "Diritti della persona e contratto di lavoro", che riprende e sviluppa la relazione tenuta nel 2006 al convegno nazionale dell'AIDLaSS su *Il danno alla persona del lavoratore*, svoltosi a Napoli, Del Punta muove dalla paradossale refrattarietà del diritto del lavoro rispetto alla problematica dei danni alla persona del lavoratore e propone una riflessione sistematica attraverso una ricognizione trasversale sulle trasformazioni della materia nell'evoluzione del sistema giuridico, tramite un confronto aperto con il diritto civile, e in modo particolare con il sistema della responsabilità civile e il dibattito sui danni risarcibili (e, quindi, sui diritti). Sulla base di tali premesse, l'indagine procede attraverso una minuziosa perlustrazione delle valenze personalistiche inerenti al rapporto di lavoro in materia di salute e sicurezza, personalità morale, eguaglianza, libertà sessuale, onore e immagine, libertà di espressione, riservatezza e professionalità, per giungere alla conclusione (nient'affatto scontata) che dalla «saldatura con il sistema della responsabilità civile» è

scaturito – sorprendentemente – un complessivo rafforzamento della protezione della persona» (Del Punta 2016b, 261). Ancora una volta, l'occasione è preziosa per valorizzare «una forte indicazione di apertura extra-sistematica» della materia, rivolta a «saperi scientificamente sistematizzati, saperi tecnici, o meri saperi-esperienza» (Del Punta 2016b, 261)⁶.

⁵ Ma si veda già Del Punta 1991. Cfr. pure Del Punta, Lazzeroni, Vallauri 2000. Esemplare, per sintesi e lucidità, è la voce "Malattia del lavoratore": Del Punta 2016a.

⁶ Un esempio di intreccio fra valutazioni giuridiche e valutazioni non giuridiche è offerto in relazione al fenomeno del *mobbing*, a proposito del quale la riflessione era già stata avviata in Del Punta 2003a. Nel saggio si sottolinea, ancora una volta, l'espressione di un'istanza di protezione di diritti essenziali della persona. Il tema del danno alla persona del lavoratore, peraltro, torna ad essere approfondito in occasione del commento alle quattro sentenze 'gemelle' della Cassazione a Sezioni unite del 2008 (nn. 26972-26975), che hanno proposto – come è noto – una «ennesima rifondazione» del sistema del danno non patrimoniale: Del Punta 2009a.

L'istanza di protezione di diritti essenziali della persona passa anche, nell'impostazione di Del Punta, attraverso una valorizzazione del principio di parità di trattamento. Nello scritto "Parità di trattamento nei rapporti di lavoro", pubblicato sull'*Enciclopedia del diritto*, Del Punta mette in dialogo il principio di parità di trattamento e il diritto del lavoro, «quel settore dell'ordinamento che ha fatto della compressione eteronoma dell'autonomia privata il suo principio fondativo» (Del Punta 1998a, 707); qui si affrontano, in particolar modo, le tecniche limitative dei poteri imprenditoriali. Anche in questo caso, l'occasione è propizia per auspicare una rifondazione della materia, e in particolare che il diritto del lavoro possa

rifondare in modo non effimero la sua razionalità, e con essa le sue basi di legittimità; una rifondazione che ruota in gran parte intorno al modo di intendere il principio di eguaglianza e di modularne l'impatto normativo nei rapporti sociali (Del Punta 1998a, 716).

3.1 Il «metodo del dubbio»: una chiave per leggere le trasformazioni del lavoro e le nuove esigenze di tutela dei lavoratori

Gli scritti su economia digitale e nuove tecnologie meritano un approfondimento a parte rispetto a quelli sul rapporto di lavoro dal momento che si tratta di un tema al quale Del Punta ha dedicato, con una certa lungimiranza, e nelle sue differenti sfaccettature, una particolare attenzione nell'ultima fase della sua attività di ricerca. Qui l'interesse dell'Autore è tutto rivolto a scandagliare le trasformazioni indotte dall'economia digitale e dall'avvento delle nuove tecnologie sul lavoro e sul diritto del lavoro, nell'ottica di individuare – utilizzando «le ali del dubbio»⁷ – le tutele (e, talvolta, i vuoti di tutela) che ne conseguono per i lavoratori.

Una riflessione introduttiva al tema è quella che – non a caso – apre il volume *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale*. Nel saggio "Diritti del lavoro e economia digitale", letteralmente impregnato di cultura filosofica, Del Punta muove dal presupposto che la digitalizzazione è una realtà in continua evoluzione – all'interno della quale, peraltro, il lavoro rappresenta solo un tassello di un mosaico ben più ampio – che, quindi, non può che essere osservata attraverso il «metodo del dubbio», e che non può condurre a valutazioni troppo conclusive (Del Punta 2019a, 17).

Il diritto del lavoro guarda al fenomeno della digitalizzazione tramite una gamma di piste cognitive. Se il riferimento al lavoro digitale rinvia sovente alla «grande paura» evocata da Rifkin che il lavoro finisca, Del Punta preferisce aderire alla «grande speranza» che il lavoro non scompaia, bensì si trasformi, almeno in parte, in lavoro digitale, o 4.0. Il giurista del lavoro avverte, quindi, che il contesto organizzativo e produttivo cui si era abituato sta irreversibilmente

⁷ Il riferimento è a Del Punta 2009b; lo scritto introduce i saggi collocati nel primo volume di questa raccolta.

cambiando, ma non sa bene in quale direzione finale, anche perché non riesce a dominare la massa di informazioni che questi processi stanno producendo. Restano, pertanto, da valutare i risvolti di tale trasformazione del modo di lavorare e, più ampiamente, dei modelli organizzativi d'impresa; in altre parole, «occorre [...] vedere le carte di questo capitalismo, e starci dentro, per provare, come sempre, ad orientarne l'evoluzione» (Del Punta 2019a, 24), muovendo dall'opzione interpretativa secondo cui esso offrirebbe «una grande occasione di progresso nella qualità dei rapporti tra imprese e lavoratori» (Del Punta 2019a, 25).

La conclusione cui egli giunge – e, come di consueto, la riflessione *di* diritto del lavoro si sposa a quella *sul* diritto del lavoro – è la seguente:

sarebbe opportuno [...] se questa difficile corsa verso un futuro in buona parte ignoto potesse essere orientata da valori di riferimento, che non potranno essere più, a mio avviso, quelli che hanno tenuto insieme il diritto del lavoro classico. Non un unico valore, prodotto da un'unica ipotetica grande teoria. Non esiste, infatti, un valore capace di giustificare tutto il diritto del lavoro olisticamente inteso. Sarebbe utile, invece, disporre di una costellazione di valori guida (Del Punta 2019a, 26).

Tali valori vengono individuati – ancora una volta – nel *capability approach* avviato e sviluppato da Amartya Sen e Martha Nussbaum (per un approfondimento su tali aspetti si rinvia al primo volume di questa raccolta)⁸.

Purtroppo, Del Punta ha avuto il tempo di imboccare solo alcune delle possibili piste di ricerca che egli stesso aveva individuato⁹, e lo ha fatto studiando – con la sua solita apertura intellettuale, scevra da preconcetti – i temi dei controlli a distanza sul lavoro (Del Punta 2016c), dei rapporti fra *social media* e diritti dei lavoratori (Del Punta 2019b) e, infine, della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei *riders* e delle collaborazioni eterorganizzate (Del Punta 2019c).

Il saggio sui controlli a distanza, pubblicato all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 151/2015 – alla cui elaborazione, nell'ambito di quel più ampio progetto di riforma del Governo Renzi che si è soliti definire Jobs Act, lo stesso Del Punta aveva preso parte – resta ancora un punto di riferimento per chi voglia approcciare il tema. Prudentemente – ancora una volta, si fa avanti il «metodo del dubbio» – si offre una valutazione positiva della riforma dell'art. 4, l. 300/1970 («quello che la norma toglie in termini di procedimentalizzazione del potere di controllo cerca di restituirlo con gli interessi rafforzando il profilo delle garanzie individuali»: Del Punta 2016c, 107), soprattutto in considerazione della contaminazione sistematica fra l'art. 4 e la normativa in materia

⁸ Il tema delle trasformazioni del lavoro, alla quale Del Punta fa più volte riferimento, è approfondito anche in Del Punta 2021.

⁹ Del Punta 2020 individua alcune possibili piste di ricerca per il giuslavorista: il rapporto fra economia digitale e dematerializzazione dei processi produttivi; l'emersione di nuove forme di etero-organizzazione; la subordinazione economica e organizzativa del lavoro digitale formalmente autonomo; le questioni legate al controllo dei lavoratori e al diritto alla *privacy*; il ruolo giocato dai *social media*.

di *privacy*, ma anche in relazione al tentativo di ovviare all'obsolescenza della disposizione statutaria e all'elevato tasso di ineffettività che la contraddistingueva. Pur ammettendo che la nuova formulazione della disposizione sottintenda delle scelte discutibili, il bilancio finale è positivo se la si considera come «il primo mattone di un *processo regolativo* che dovrà calarsi fattivamente [...] sul piano della concretizzazione delle buone pratiche di controllo» (Del Punta 2016c, 108). Del Punta conclude che i due «principi di civiltà» sui quali la norma scommette – il principio di conoscenza e quello di misura – «dovranno essere fatti vivere nell'esperienza pulsante della nuova norma: nella misura in cui questo accadrà, l'intuizione di bilanciamento che l'ha ispirata potrà dirsi di successo» (Del Punta 2016c, 108-9).

Il secondo tema toccato in materia di rapporti fra digitalizzazione e lavoro è quello dei *social media*, approfondito nello scritto "Social media and Workers' Rights: what is at Stake?" (Del Punta 2019b). Mi piace ricordare, a questo proposito, che una prima versione del saggio fu presentata, l'anno precedente, nell'ambito di un seminario organizzato dall'amico Guy Davidov presso la Hebrew University di Gerusalemme, a margine del quale abbiamo avuto l'occasione – una delle poche, ahimè – di concederci qualche giorno di vacanza nella città, assieme anche alla moglie Angela e a Maria Luisa Vallauri. L'articolo affronta il modo in cui il crescente uso dei *social media* sta impattando anche sul rapporto di lavoro; e ricordo – mi sia concessa questa ulteriore nota personale – che, al momento di iniziare a lavorare al tema, Riccardo ammise candidamente di non avere alcuna idea del funzionamento dei *social network*, ai quali non si era sino ad allora mai avvicinato, chiedendomi quindi di 'sbriciare' i miei profili per farsene un'idea. Muovendo dalla considerazione che la tecnologia ha fatto crescere enormemente la quantità di informazioni sui dipendenti che sono a disposizione dei datori di lavoro, consentendo loro di monitorare in modo invasivo l'accesso dei lavoratori a *internet* e ai *social media*, l'Autore sottolinea con insistenza l'importanza delle tecniche di regolazione (a partire dal GDPR e dalla normativa nazionale sulla tutela della *privacy*) per tutelare i prestatori – alla luce del principio di proporzionalità – da potenziali condotte datoriali invasive, anzitutto della libertà d'espressione del dipendente, quando non addirittura discriminatorie, ed evitare, in ultima istanza, che la tecnologia aggravi la naturale condizione di subordinazione dei dipendenti. Lo scritto testimonia, fra le altre cose, la curiosità intellettuale e il coraggio nell'affrontare tematiche nuove, anche molto distanti dalla sua esperienza personale, caratteristiche che hanno marcato il percorso scientifico di Del Punta.

Infine, Del Punta si è misurato anche con il tema che in quegli anni era decisamente *à la page*: quello del lavoro prestato tramite piattaforma digitale e, in particolare, del lavoro dei *riders*. Lo scritto "Sui *riders* e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente" offre a Del Punta l'opportunità di soffermarsi sull'interpretazione art. 2, d.lgs. 81/2015 – ritenuta una norma di disciplina – e sull'inquadramento delle collaborazioni eterorganizzate, sforzandosi di distinguerle dal lavoro subordinato, da un lato, e dalle collaborazioni coordinate e continuative, dall'altro, per identificarle come un'ipotesi di «parasubordinazione qualificata» (Del Punta 2019c, 362).

4. L'art. 18 e la sua riscrittura: il diritto del lavoro in (precario) equilibrio fra stabilità e instabilità

Gli scritti sull'estinzione del rapporto di lavoro attraversano tutto l'arco della vita di studioso di Del Punta, che a più riprese è tornato sulla disciplina del licenziamento e, in particolare, sulla disciplina limitativa del potere datoriale di licenziare. Una particolare attenzione – lo dimostra il consistente numero dei suoi scritti sul tema¹⁰ – è dedicata all'analisi dei regimi sanzionatori dei licenziamenti illegittimi, anche in virtù della già ricordata esperienza maturata negli anni in cui egli ha collaborato con la Ministra del lavoro Elsa Fornero alla redazione della riforma del mercato del lavoro (l. 92/2012)¹¹, una parte importante della quale è dedicata appunto alla riscrittura dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Ricordo quando diede con emozione la notizia di questa collaborazione – grazie alla quale la sua «vocazione riformista ebbe poi la possibilità di tradursi in opera concreta» (Romei 2023, 26) – a Maria Luisa e me nella sua stanza del dipartimento, dietro la promessa del massimo riserbo, in prima battuta per consentirci di aiutarlo con gli impegni universitari, che già allora lo assorbivano molto, nonostante fosse a tempo definito, ma in realtà – con il tempo ho maturato questa convinzione – per il piacere condividere con noi, giovani collaboratori, un passaggio così importante della sua carriera (al quale fece seguito, poco dopo, la collaborazione con Stefano Visonà, allora a capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro).

Nell'approcciarsi al tema, Del Punta intende anzitutto dialogare con gli economisti. Nello scritto «Licenziamenti e *performances* occupazionali delle imprese» egli riflette su come l'impatto economico della disciplina limitativa dei licenziamenti possa essere concettualizzato nel quadro del dibattito sulla riforma dell'art. 18, soffermandosi, in particolare, sul peso e sulle conseguenze che possono essere tratte dall'argomentazione economica. Fra le altre cose, l'Autore avanza l'idea, che poi caratterizzerà gli sviluppi successivi del suo pensiero, che l'alternativa fra tutela reale e tutela economica vada sdrammatizzata, «sino al punto da non vedere con sfavore una monetizzazione, purché significativa e commisurata all'importanza del bene leso, e purché con l'eccezione garantita dei licenziamenti discriminatori» (Del Punta 2003b, 65). Si tratta, come è facile verificare, del germe di una riflessione che troverà, nel 2012, un compiuto sbocco nella riscrittura dell'art. 18, alla quale – come si ricordava – Del Punta ha fornito un apporto essenziale.

Il principale tratto caratterizzante di questa ricca riflessione è rappresentato dalla difficoltosa ricerca di un (precario) equilibrio fra stabilità e instabilità, mantenendo sempre al centro il riconoscimento delle necessarie tutele nei confronti del lavoratore illegittimamente licenziato. Si colloca in tale prospettiva anche lo scritto «La stabilità reale nell'epoca dell'instabilità», che ruota anch'esso attorno

¹⁰ A partire da Del Punta 1996 la riflessione dell'Autore ruota principalmente attorno alla questione del regime sanzionatorio del licenziamento (in questo caso disciplinare).

¹¹ Sull'esperienza di *civil servant* di Del Punta cfr. Fornero 2023.

alla «norma-simbolo della legge-simbolo del diritto del lavoro italiano» (Del Punta 2011b, 857), e che avanza coraggiosamente la proposta di una «rispettosa relativizzazione di una norma [...] che merita di essere serenamente rivisitata» (Del Punta 2011b, 858). Al di là degli aspetti tecnici, sui quali non è il caso di indugiare in questa sede, è la conclusione dello scritto che svela l'approccio dell'Autore a quella che, di lì a poco, si sarebbe concretizzata nella riforma del *totem* (come altrove lo ha definito):

l'art. 18 potrebbe regalarci, da quarantenne ormai avviato alla saggezza, un ultimo insegnamento: quello che se il diritto del lavoro non è in condizione di ricreare una stabilità che non c'è più nelle basi strutturali della realtà, non può però rassegnarsi all'instabilità, e deve continuare ad inventare tecniche capaci di contrastarla, se possibile provando a persuadere il sistema economico che ciò può essere anche nel suo, beninteso, interesse (Del Punta 2011b, 868).

Lo spartiacque della riflessione sui regimi sanzionatori dei licenziamenti illegittimi è, ovviamente, rappresentato dall'entrata in vigore della l. 92/2012.

L'embrione di un approccio più meditato al tema lo si rinviene nello scritto "Il lavoro difficile. Prime riflessioni sulla riforma Fornero", pubblicato su *Iride*, la rivista diretta da Giovanni Mari, il quale propone a Del Punta di commentare il disegno di legge che, di lì a poco, sarebbe divenuto la riforma Fornero, «un progetto regolativo ambizioso [...] che evoca il sogno della quadratura del cerchio fra lavoro e crescita economica» (Del Punta 2012b, 229). In relazione all'art. 18, «il capitolo politicamente più tormentato della riforma» (Del Punta 2012b, 236), l'Autore tiene preliminarmente a sottolineare da un lato che la riscrittura della disposizione (o lo 'spacchettamento', per utilizzare una sua fortunata espressione che poi avrebbe trovato accoglienza in molti studi giuslavoristici) non è stata scritta «sotto dettatura esterna» (Del Punta 2012b, 233) – alludendo, neppure troppo velatamente, alle note vicende dell'estate 2011 e, in particolare alla lettera inviata dalla BCE, a firma di Mario Draghi e Jean-Claude Trichet, all'allora Presidente del Consiglio Mario Monti –, e dall'altro che essa fa il paio con gli interventi in tema di flessibilità in entrata (sui quali pure il contributo si sofferma, come anche sulle novità in materia di ammortizzatori sociali) disegnando un progetto riformatore unitario.

Del Punta si rammarica del fatto che le opinioni della comunità giuslavoristica sulla riforma del 18 siano state sin da principio per lo più negative, «quasi mai tenendosi conto, peraltro, dell'intreccio col disegno complessivo» (Del Punta 2012b, 236). Egli ritiene, del resto, che il risultato raggiunto, per quanto complicato e foriero di incertezze applicative, rappresenti, nel contesto politico-sindacale dato, un buon compromesso – anche se, puntualizza, «sarebbe ingeneroso bollarlo come un compromesso e basta, come se non contenesse, oltre agli esercizi di acrobazia, altro di importante» (Del Punta 2012b, 240) – e ciò nonostante che «la nuova versione dell'art. 18 comport[ⁱ] una decurtazione, significativa ma non drammatica, del costo economico del licenziamento illegittimo» (Del Punta 2012b, 237). Il tutto, con il sano pragmatismo che Del Punta ha sempre saputo dimostrare, nella consapevolezza che «la bacchetta magica

non esiste e la regolazione difficile non può che avere un intrinseco carattere sperimentale» (Del Punta 2012b, 240).

Su questi stessi temi Del Punta torna con una riflessione ancor più compiuta nel ricco saggio “La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18”. Qui l’autore pare più sereno perché, a un anno di distanza dalla riscrittura del 18, ha

l’impressione [...] che alla concitazione, non di rado indignata, dei primi commenti, si sia sostituito un approccio più riflessivo [...]. Un ritorno di pacatezza dovuto forse, all’oramai consumata, nei più, elaborazione per quello che un caro Maestro è arrivato a definire il “massacro” dell’art. 18 (Del Punta 2014d, 13: il riferimento è alle parole di Umberto Romagnoli)¹².

A soli due anni dalla sua entrata in vigore, il nuovo 18 giunge di fronte alla Suprema Corte, chiamata ad affrontare la questione che, dice Del Punta, è forse la più discussa tra quelle suscitate dal nuovo testo della disposizione, vale a dire quella legata ai presupposti della tutela ripristinatoria attenuata nel caso di licenziamento disciplinare ingiustificato (Cass., sez. lav., n. 23669/2014). Nella sua nota “Il primo intervento della Cassazione sul nuovo (eppur già vecchio) art. 18” egli aderisce alla decisione assunta dalla Cassazione di applicare la tutela reintegratoria e si sofferma sulla *querelle* relativa al ‘fatto’ la cui accertata insussistenza determina l’applicazione della suddetta tutela per concludere così:

il riferimento della norma al fatto “contestato” al lavoratore non può che condurre ad includervi, oltre all’elemento materiale, quello soggettivo, nonché, per estensione logica, quello dell’antigiuridicità del fatto in termini di illecito contrattuale/disciplinare (si da catturare anche i casi in cui il fatto posto in essere sia ritenuto dal giudice di nessun rilievo disciplinare) (Del Punta 2015, 35).

Il tema è ripreso nel 2018, in occasione della pubblicazione del saggio “I dolori del giovane 18: note sul licenziamento disciplinare”. Qui Del Punta ribadisce la sua adesione alla tesi del fatto giuridico, sia pure con la necessaria sottolineatura che

è fuor di luogo, in termini di analisi, contrapporre il fatto “giuridico” a quello “materiale”, essendo il primo un concetto neutro che implica semplicemente che a un dato fatto, quale che sia, è ricollegata da una norma la produzione di effetti giuridici (fatta salva la valutazione sulla ragionevolezza costituzionale di tale imputazione) (Del Punta 2018b, 67);

e, nel farlo, ripercorre la giurisprudenza di Cassazione sul tema, dalla quale emerge, a suo avviso, «una significativa capacità di adattamento della tutela ripristinatoria-reintegratoria» (Del Punta 2018b, 76).

Il regime del licenziamento disciplinare ingiustificato è, invece, al centro delle riflessioni sviluppate nello scritto “Ancora sul licenziamento disciplinare

¹² Anche se, a una lettura più approfondita, la pacatezza dei commenti viene letta anche come «una continuazione della guerra interpretativa con altri e più ponderati mezzi»: Del Punta 2014d, 14.

ingiustificato: le nuove messe a punto della Cassazione”, che prende le mosse dalla prima pronuncia della Cassazione sul d.lgs. 23/2015 (Cass., sez. lav., n. 12174/2019). Come è noto, la soluzione proposta dalla Suprema Corte nel caso di specie è, schematicamente, la seguente: affinché si applichi la tutela reintegratoria, è necessario che il fatto sia tipizzato dal codice disciplinare contrattuale come passibile di una sanzione conservativa. Del Punta, forse con un filo di amarezza, afferma:

la mia opinione riassuntiva è che, con questi arresti, la Cassazione abbia continuato a fare ciò che è ragionevolmente possibile per raddrizzare il legno storto di una normativa che avrebbe bisogno (se non altro per abolire la duplicità di regime) di una revisione ab imis da parte di un legislatore orientato a un aperto e sereno compromesso fra le opposte istanze: vale a dire, una condizione virtualmente impossibile a realizzarsi, a maggior ragione su un tema mediaticamente sensibile come quello dei licenziamenti (Del Punta 2019d, 514).

5. Il divieto di interposizione nel rapporto di lavoro e le sue «molte vite»

Continuando a seguire la scansione dei temi del *Manuale* si incontra il filone di scritti dedicati al tema del ‘lavoro esterno’ e a quelle che Del Punta indica come le «molte vite» del divieto di interposizione (Del Punta 2008b). Egli muove dall’analisi degli stravolgimenti che hanno interessato l’organizzazione della produzione e che si concretizzano in processi spinti di frammentazione dell’impresa e di esternalizzazione di segmenti produttivi, per arrivare a riflettere sulla tenuta di un principio fondativo del diritto del lavoro: la coincidenza fra la titolarità del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa.

In “Appalto di manodopera e subordinazione” l’Autore si interroga sulla razionalità della l. 1369/1960, che – secondo una lettura lungimirante – vive

in una sorte di sospensione fra passato e futuro. Il passato è lo sfruttamento selvaggio della manodopera, il caporalato, la sottoprotezione. Il futuro è la rivoluzione tecnologica, la telematica, l’“immaterialità” (Del Punta 1995, 625).

Del Punta aveva chiaro – già prima dell’introduzione del lavoro interinale e poi dell’abrogazione della l. 1369/1960 – che a tale legge non poteva non essere «concesso un ragionevole futuro anche nella società della flessibilità, della competizione globale, e persino nella rifkiniana “fine del lavoro”» (Del Punta 1995, 627).

Il tema è ripreso in questi termini qualche anno dopo, commentando l’avvento dell’istituto della fornitura di lavoro temporaneo (Del Punta 1998b), e poi all’indomani dell’abrogazione della l. 1369/1960, quando Del Punta ribadisce l’immanenza nel nostro sistema, «sia pure sotto mutate vesti» (Del Punta 2008b, 129), del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, o forse dovremmo dire del principio della necessaria coincidenza fra la titolarità del rapporto e utilizzazione della prestazione, pena la perdita di coerenza del sistema.

Sul divieto di interposizione Del Punta si sofferma nuovamente nel saggio “Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro”, che porta a compimento il percorso di riflessione sul tema. La tesi centrale che viene ribadita è che il divieto di interposizione, sia pure non assoluto, sia ancora esistente nell’ordinamento giuslavoristico, nonostante che ne siano mutati i presupposti sostanziali e la disciplina delle sanzioni (Del Punta 2008b).

Sul tema delle esternalizzazioni Del Punta torna anche nello scritto “Statuto dei lavori ed esternalizzazioni”, dove intreccia il dibattito sulla possibile introduzione di uno Statuto dei lavori – lo «Statuto dei lavoratori del post-fordismo» (Del Punta 2004, 218), come viene suggestivamente ribattezzato – e la riflessione sulla disciplina delle esternalizzazioni, in un’ottica di razionalizzazione delle tutele, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 276/2003. Le riflessioni dell’Autore muovono dalla consapevolezza che l’idea di uno Statuto dei lavori sia originata anche dalla constatazione di come «le esternalizzazioni siano divenute una componente oramai strutturale dei nostri sistemi produttivi» (Del Punta 2004, 218) e di come «i nuovi assetti post-fordisti» potenzino la «crisi del modello classico di diritto del lavoro». Ma Del Punta è altrettanto consapevole di trovarsi ancora in «un *periodo di transizione*», in cui ci «si muove ancora a un livello di destrutturazione del sistema sull’onda della flessibilità e non ancora di una ricostruzione sull’onda di nuovi principi unificanti» (Del Punta 2004, 225).

Nella sezione di questo volume dedicata al lavoro esterno, sempre rispettando l’ordine scelto dal Del Punta nel suo *Manuale*, sono comprese anche alcune riflessioni dell’Autore sui contratti di lavoro *non standard* (Del Punta 2002). I due temi – lavori atipici e lavoro esterno – si trovano difatti affiancati nella Sezione sesta del *Manuale* (Del Punta 2023¹⁵, 767). La valenza di questa scelta tassonomica mi fu chiara per la prima volta dopo un confronto che ebbi con Riccardo nel momento in cui egli acconsenti di essere relatore della mia tesi di laurea. In quell’occasione, gli proposi – era la fine del 2002 – di occuparmi delle novità in procinto di essere introdotte dalla riforma Biagi in tema di lavori atipici. Riccardo, accogliendo la mia idea, ci tenne a suggerire che, prima di esaminare le novità in materia di tipologie lavorative *non standard*, sarebbe stata opportuna una trattazione iniziale e congiunta dei due temi – lavori *non standard* e lavoro esterno – alla luce del dibattito sulla flessibilità del lavoro. Un tema, quello della flessibilità, che ha accompagnato le riflessioni di Del Punta a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, nel tentativo di leggere, partendo dalla critica economica e da quella socioculturale, la domanda delle imprese di maggiore flessibilità – e, quindi, di liberalizzazione del mercato del lavoro – e di arginare le possibili derive neoliberiste (Del Punta 2023¹⁵, 79).

Il saggio “La sfuggente temporaneità: note accorpate su lavoro a termine e interinale” affronta il nodo interpretativo fondamentale della disciplina – quello della temporaneità – di due istituti rivolti ad assecondare «esigenze imprenditoriali che [...] sono in gran parte le medesime» (Del Punta 2002, 543). Non vale la pena indugiare in questa sede sulla disciplina esaminata (che, peraltro, è stata in seguito oggetto di ripetuti e dissonanti interventi legislativi: non a ca-

so, nel suo *Manuale Del Punta* parla di «cantiere» del contratto a termine: Del Punta 2023¹⁵, 783); è utile, tuttavia, sottolineare ancora una volta il rigore metodologico con cui è condotta l'analisi, che in qualche modo ha rappresentato l'anticipazione di una più compiuta e organica riflessione sulle diverse tipologie contrattuali a termine, subordinate e autonome, lette trasversalmente partendo dai principali nuclei tematici della materia (vincoli di forma, requisiti sostanziali, disciplina di tutela dei lavoratori e garanzie, profili connessi alla temporaneità dei rapporti, regime del recesso, apparato rimediabile e risvolti previdenziali), che è condensata nel volume *I rapporti di lavoro a termine*, curato assieme a Roberto Romei (Del Punta, Romei, 2013).

6. La magistratura del lavoro, i problemi dell'interpretazione e le finalità protettive del diritto del lavoro

L'ultima sezione del volume è dedicata agli scritti sul ruolo del giudice. La riflessione di Del Punta riguarda, in particolare, il ruolo del giudice all'interno del processo del lavoro, allo scopo di mettere in luce – anche attraverso un confronto aperto con i problemi dell'interpretazione – la funzione complementare svolta dalla magistratura del lavoro rispetto alle finalità protettive tipiche del diritto del lavoro.

Il saggio “Onere della prova e poteri istruttori del giudice: l'instabile equilibrio fra principio dispositivo e principio inquisitorio” consente a Del Punta di sondare il delicato equilibrio di forze fra l'utilizzabilità delle prove documentali nel processo del lavoro e la rigidità della regola delle preclusioni, da un lato, e il potere istruttorio del giudice di operare in funzione equilibratrice, dall'altro. Sullo sfondo si stagliano le riflessioni prospettiche su quanto dell'originario spirito del processo del lavoro sia ancora attuale, che si chiudono con uno sferzante invito pedagogico:

È [...] vitale, per ogni processo, l'educazione dei suoi protagonisti: così per le *parti*, che debbono attivarsi per esercitare tempestivamente i propri oneri di allegazione e di indicazione dei mezzi istruttori, e di contestazione in relazione ai fatti asseriti *ex adverso*; e così per il *giudice*, che deve usare il potere istruttorio – a maggior ragione a fronte di sollecitazioni di parte – in modo trasparente e comunicativo (Del Punta 2006b, 194).

Sullo «spirito del '73» (Del Punta 2012c, 461) Del Punta torna nel saggio “Il giudice del lavoro tra pressioni legislative e aperture di sistema”. Qui l'Autore opera un'ampia ricognizione sul ruolo del giudice del lavoro, muovendo da una ricostruzione storica circa le ragioni che hanno condotto a valorizzare tale ruolo, in una logica complementare alle finalità protettive del diritto del lavoro, scolpite anche nella Carta costituzionale, per poi soffermarsi sulle difficoltà determinate dall'avvento dell'epoca della flessibilità,

nella quale i livelli di tutela acquisiti dal diritto del lavoro hanno dovuto fare i conti con le esigenze di sostenibilità ed efficienza del sistema produttivo e di tenuta del quadro macro-economico (Del Punta 2012c, 467).

In questa fase,

è come se la giurisprudenza avesse tentato di reagire alla crescente frammentazione del sistema lavoristico ancorando più saldamente la materia al quadro costituzionale e sovranazionale rilevante, e dunque utilizzando il collante delle fonti superiori per ricostruire un sistema, così da sospingerlo verso l'alto, il più possibile al riparo dai venti delle contingenze soprattutto economiche (Del Punta 2012c, 472).

Le novità introdotte dalla l. 183/2010, che hanno tentato di incidere sul potere interpretativo dei giudici, sono pure esaminate. Ne risulta una valutazione diacronica positiva circa l'operato della magistratura del lavoro, della quale si sottolinea la «sostanziale continuità [...] nella difesa del diritto del lavoro come tratto caratterizzante del patrimonio costituzionale italiano», specie valorizzando quelle tendenze che potrebbero lasciare intravedere una riscoperta della prospettiva sistematica.

Una coda di queste riflessioni sul ruolo del giudice del lavoro è contenuta nel breve scritto "Il giudice e la Costituzione: una replica ai giudici del lavoro di Magistratura Democratica", pubblicato sulla *Rivista italiana di diritto del lavoro* in risposta alle critiche mosse da alcuni giudici di Magistratura Democratica alle posizioni sostenute da Del Punta nel saggio "Il giudice del lavoro tra pressioni legislative e aperture di sistema". Qui si cerca di sgomberare il campo circa l'equivoco di una presunta sostenuta non terzietà di alcuni magistrati del lavoro, invitando questi ultimi, nella loro attività giudiziale, a

distinguere [...] ciò che è reputato un regresso sul fronte della tutela dei lavoratori (tanto da meritare critiche "collettive" di segno opposto) da ciò che tradisce, in senso proprio e stretto, i dettami della Carta costituzionale (Del Punta 2012d, 726-27).

Un ulteriore sviluppo del discorso è contenuto nel saggio "Il giudice e i problemi dell'interpretazione: una prospettiva giuslavoristica", in cui Del Punta – ammettendo espressamente la sua passione per il tema – si sofferma sulle problematiche dell'interpretazione giudiziale, definita «il centro pulsante dell'interpretazione» (Del Punta 2014e, 373), da una prospettiva giuslavoristica. Egli confessa di voler affrontare il tema imbastendo «quella riflessione di tipo rifondativo della quale il diritto del lavoro ha urgente bisogno» (Del Punta 2014e, 374)¹³.

Il punto di partenza è rappresentato dalla sottolineatura della prevalenza, nelle attuali teorie dell'interpretazione, delle opinioni di quanti sostengono il carattere integrativo, e spesso creativo, dell'interpretazione giudiziale. Al ruolo produttivo del giudice interprete, diffusamente riconosciuto, vengono contrapposte «le eternalità negative che possono discendere dal soggettivismo interpretativo, le quali si riassumono nella crisi della certezza giuridica», «quella

¹³ A tale proposito, Del Punta non manca di riferirsi anche a Langille, Davidov 2011. Strettamente connesso è il tema dell'uniforme interpretazione della legge, approfondito in Del Punta 2019e.

vecchia borghese prevedibilità del diritto, che non cessa di rappresentare un'istanza sociale importante e diffusa» (Del Punta 2014e, 379). Di fronte a questa *impasse* fra istanze opposte, si passa a esaminare più da vicino l'ermeneutica giuslavoristica per valutare se e in quale misura sia possibile limitare i margini di aleatorietà dell'interpretazione giuridica mediante l'individuazione di linee di condotta il più possibile affidabili e condivise. Su queste basi si prendono, quindi, in considerazione le peculiarità del diritto del lavoro, nella cui riflessione il tema dell'interpretazione è stato generalmente trascurato (come pure, del resto, il problema della certezza del diritto, essendo la materia «ritenuta provvista di una propria certezza intrinseca»: Del Punta 2014e, 387).

«In un contesto di materia così in sofferenza», scrive Del Punta, «il problema del «come si interpreta» dovrebbe acquisire nuova centralità» (Del Punta 2014e, 390), non essendo aprioristicamente risolvibile con il ricorso a regole positive o meri richiami alla Costituzione. Egli conclude, quindi, che la naturale corrispondenza del diritto del lavoro con l'idea del carattere produttivo dell'interpretazione dovrebbe indurre la materia a una piena apertura culturale verso le varie concezioni argomentative del diritto.

Riferimenti bibliografici

- Del Punta, R. 1983. "I licenziamenti collettivi per riduzione di personale." *Giustizia civile* 2: 55.
- Del Punta, R. 1985. "Sub artt. 1; 3, sec. parte; 8; 11, co. 2, l. 15.7.1966 n. 604 e 18, St. Lav." In *Commentario breve allo Statuto dei lavoratori*, a cura di M. Grandi, e G. Pera. Padova: Cedam.
- Del Punta, R. 1990. "Il contratto aziendale nella dottrina italiana." *Rivista italiana di diritto del lavoro* I: 248.
- Del Punta, R. 1991. Voce "Permessi e aspettativa dellavoratore." In *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXIII, 1-17. Roma: Istituto della Enciclopedia Giuridica.
- Del Punta, R. 1992. "La sospensione del rapporto di lavoro." In *Il Codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger. Milano: Giuffrè.
- Del Punta, R. 1993. "La rappresentanza sindacale e le rappresentanze dei lavoratori nel quadro degli sviluppi del diritto comunitario." *Diritto delle relazioni industriali*: 183-203.
- Del Punta, R. 1995. "Appalto di manodopera e subordinazione." *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*: 625-55.
- Del Punta, R. 1996. "Il licenziamento disciplinare." *Diritto delle relazioni industriali*: 143-51.
- Del Punta, R. 1998a. voce "Parità di trattamento nei rapporti di lavoro." In *Enciclopedia del diritto*, 707-16. Milano: Giuffrè.
- Del Punta, R. 1998b. "La «fornitura di lavoro temporaneo» nella l. n. 196/1997." *Rivista italiana di diritto del lavoro* I: 199-237.
- Del Punta, R. 2000. "La nuova disciplina dei congedi parentali, familiari e formativi." *Rivista italiana di diritto del lavoro* I: 149-80.
- Del Punta, R. 2002. "La sfuggente temporaneità: note accorpate su lavoro a termine e interinale." *Diritto delle relazioni industriali*: 542-52.
- Del Punta, R. 2003a. "Il mobbing: l'illecito e il danno." *Lavoro e diritto*: 539-54.

- Del Punta, R. 2003b. "Licenziamenti e performances occupazionali delle imprese." *Diritto delle relazioni industriali*: 63-6.
- Del Punta, R. 2004. "Statuto dei lavori ed esternalizzazioni." *Diritto delle relazioni industriali*: 218-25.
- Del Punta, R. 2005. "Sciopero generale e servizi essenziali." *Diritto delle relazioni industriali*: 423-29.
- Del Punta, R. 2006a. "Una riforma impossibile?" *Rivista italiana di diritto del lavoro I*: 259-79.
- Del Punta, R. 2006b. "Onere della prova e poteri istruttori del giudice: l'instabile equilibrio fra principio dispositivo e principio inquisitorio." *Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza*: 177-94.
- Del Punta, R. 2007. "Lo sciopero." In *Il lavoro subordinato*, a cura di Franco Carinci. In *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, vol. XXIV, t. I, 393-436. Torino: Giappichelli.
- Del Punta, R. 2008a. "Individuale e collettivo: una coppia da ripensare?" *Lavoro e diritto*: 305-11.
- Del Punta, R. 2008b. "Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro." *Rivista italiana di diritto del lavoro I*: 129-60.
- Del Punta, R. 2009a. "Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi lavoristici." *Rivista italiana di diritto del lavoro I*: 510-24.
- Del Punta, R. 2009b. "Le ali del dubbio (pensieri su Giorgio Gaber, il lavoro e il mercato)." *Lavoro e diritto*: 301-6.
- Del Punta, R. 2011a. "Gli accordi "separati" sono antisindacali? Il sistema sindacale di fatto nell'era della disunità sindacale." *Rivista italiana di diritto del lavoro II*: 690-99.
- Del Punta, R. 2011b. "La stabilità reale nell'epoca dell'instabilità." *Diritti, lavori, mercati*: 857-68.
- Del Punta, R. 2012a. "Cronache da una transizione confusa (su art. 8, legge n. 148/2011, e dintorni)." *Lavoro e diritto*: 31-53.
- Del Punta, R. 2012b. "Il lavoro difficile. Prime riflessioni sulla riforma Fornero." *Iride*: 229-42.
- Del Punta, R. 2012c. "Il giudice del lavoro tra pressioni legislative e aperture di sistema." *Rivista italiana di diritto del lavoro I*: 461-79.
- Del Punta, R. 2012d. "Il giudice e la Costituzione: una replica ai giudici del lavoro di Magistratura Democratica." *Rivista italiana di diritto del lavoro I*: 723-27.
- Del Punta, R. 2013. "L'art. 19 St.lav. davanti alla Consulta: una pronuncia condivisibile ma interlocutoria." *Lavoro e diritto*: 527-38.
- Del Punta, R. 2014a. "Tre domande e una chiosa sulla legge sindacale." In *Legge o contrattazione? Una risposta sulla rappresentanza sindacale a Corte cost. n. 231/2013*, a cura di F. Carinci, 159-64. Bergamo: Adapt University Press.
- Del Punta, R. 2014b. "Consenso e dissenso nella rappresentanza e nel conflitto collettivo." In *Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali*, a cura di M. Barbera, e A. Perulli, 276-70. Padova: Cedam.
- Del Punta, R. 2014c. "Note sparse sul Testo Unico sulla rappresentanza." *Diritto delle relazioni industriali*: 673-86.
- Del Punta, R. 2014d. "I problemi del nuovo art. 18." In *La disciplina dei licenziamenti in Europa*, a cura di M. Pedrazzoli, 13-58. Milano: Franco Angeli.
- Del Punta, R. 2014e. "Il giudice e i problemi dell'interpretazione: una prospettiva giuslavoristica." *Rivista italiana di diritto del lavoro I*: 373-95.
- Del Punta, R. 2015. "Il primo intervento della Cassazione sul nuovo (eppur già vecchio) art. 18." *Rivista italiana di diritto del lavoro II*: 32-39.

- Del Punta, R. 2016a. "Malattia del lavoratore." *Treccani on-line*.
- Del Punta, R. 2016b. "Diritti della persona e contratto di lavoro." *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*: 195-268.
- Del Punta, R. 2016c. "La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, d.lgs. n. 151/2015)." *Rivista italiana di diritto del lavoro I*: 77-109.
- Del Punta, R. 2018a. "Il metodo di Giuseppe Pera." *Rivista italiana di diritto del lavoro I*: 155-68.
- Del Punta, R. 2018b. "I dolori del giovane 18: note sul licenziamento disciplinare." *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*.
- Del Punta, R. 2019a. "Diritti del lavoro e economia digitale." In *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale*, a cura di Cristina Alessi, Marzia Barbera, e Luciana Guaglianone, 15-28. Bari: Cacucci.
- Del Punta, R. 2019b. "Social media and Workers' Rights: what is at Stake?" *The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*: 79-100.
- Del Punta, R. 2019c. "Sui riders e non solo: il rebus delle collaborazioni organizzate dal committente." *Rivista italiana di diritto del lavoro II*: 358-67.
- Del Punta, R. 2019d. "Ancora sul licenziamento disciplinare ingiustificato: le nuove messe a punto della Cassazione." *Rivista italiana di diritto del lavoro II*: 507-14.
- Del Punta, R. 2019e. "Brevi note in tema di misure organizzative per la nomofilachia." *Lavoro Diritti Europa 3*: 1-7.
- Del Punta, R. 2020. "I diritti del lavoro nell'economia digitale." In *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, a cura di S. Dorigo, 99-105. Pisa: Pacini.
- Del Punta, R. 2021. "A proposito di "Lavoro: la grande trasformazione". a cura di E. Mingione". *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*: 509-14.
- Del Punta, R. 2023¹⁵. *Diritto del lavoro*. Milano: Giuffrè.
- Del Punta, R., Lazzeroni, L., e Vallauri, M. L. 2000. *I congedi parentali. Commento alla legge 8 marzo 2000 n. 53*. Milano: Il Sole 24 Ore.
- Del Punta, R., e Romei R., a cura di. 2013. *I rapporti di lavoro a termine*. Milano: Giuffrè.
- Fornero, E. 2023. "Ricordo di Riccardo Del Punta." *Lavoro, Diritti, Europa*, 1: 1-5.
- Ichino, P. 2005. *A cosa serve il sindacato?*. Milano: Mondadori.
- Ichino, P. 2022. "Ricordo di Riccardo Del Punta." *Rivista italiana di diritto del lavoro I*: 436.
- Langille, B., e Davidov G. 2011. *The Idea of Labour Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Pedrazzoli, M. 2023. "Profilo minimo dell'opera di Riccardo Del Punta (1957-2022)." *Lavoro, Diritti, Europa 1*: 1-16.
- Romei, R. 2023. "Ricordo di Riccardo Del Punta." *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*: 23-7.
- Vallauri, M. L. 2022. "Un ricordo di Riccardo Del Punta." *Lavoro e diritto*: 618-20.